



# Statuto

## Articolo 1

È costituita in Italia la Associazione denominata Società Italiana di Musicologia (SIDM) con sede in Roma, Largo Luciano Berio 3, presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

## Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare in Italia gli studi di musicologia e di stimolare le attività che comunque favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale.

L'Associazione pubblica la Rivista Italiana di Musicologia con cadenza almeno annuale.

L'Associazione collabora con tutti quegli Enti ed Organizzazioni internazionali, nazionali e locali, nei quali riconosca coincidenza di scopi e di obiettivi.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre del 2050.

## Articolo 3

Possono essere Soci della Società Italiana di Musicologia persone, Enti e Istituzioni che svolgono le attività previste dall'articolo precedente o siano ad esse interessati senza distinzione di sesso, razza cittadinanza e religione.

I Soci versano una quota annuale. Il Socio che non abbia versato una quota annuale è escluso dal voto. Il Socio che non la versi per due anni consecutivi è considerato dimissionario.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla Associazione stessa.

Sono sostenitori i Soci che versino una quota annuale notevolmente superiore a quella ordinaria.

Sono Soci Benemeriti quelle persone, Enti e Istituzioni che abbiano offerto alla Associazione contributi finanziari o donazioni di particolare entità, ovvero che ne abbiano agevolato l'attività in maniera rilevante. Sono Soci Onorari quelle persone che abbiano fornito importanti contributi nei campi oggetto degli scopi statutari.

La qualità di Socio Benemerito o Onorario, proposta dal Consiglio Direttivo, viene proclamata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza.

#### **Articolo 4**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo;

da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche e dagli avanzi di gestione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Associazione dispone delle seguenti entrate:

le quote annuali degli associati;

le quote di partecipazione a singole attività;

gli introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;

i redditi derivanti dal suo patrimonio;

eventuali contributi straordinari degli associati;

donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi che siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Articolo 5**

Sono organi dell'Associazione

l'Assemblea dei Soci;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

L'ordinaria amministrazione viene svolta dagli organi uscenti fino alla prima riunione dei nuovi organi, a cui passano le consegne. Il comitato decaduto della Rivista Italiana di Musicologia conserva la responsabilità redazionale esclusivamente sull'ultimo fascicolo da esso programmato nel triennio, fino all'avvenuta pubblicazione.

## **Articolo 6**

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione. L'Assemblea ordinaria è formata da tutti i soci i quali, purché maggiorenni, dispongono di un voto ciascuno. Per i nuovi Soci il diritto di voto è subordinato all'avvenuta iscrizione entro il 31 maggio dell'anno relativo.

Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio munendolo di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega. Se colui che alle votazioni rappresenta un Ente o Istituzione è contemporaneamente Socio individuale, il voto dell'Ente o Istituzione rappresentata vale come delega.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente della Associazione almeno una volta l'anno e si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, un terzo dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In ogni Assemblea ordinaria vengono eletti a maggioranza semplice il Presidente di Assemblea e la Commissione degli scrutinatori. L'Assemblea ordinaria esamina le relazioni culturali, organizzative, di rendicontazione economica e finanziaria e di legittimità presentate dal Presidente della Associazione, dal Tesoriere e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, e le approva a maggioranza semplice.

Pure a maggioranza semplice delibera su qualunque argomento le venga sottoposto ed elegge a scrutinio segreto fra i Soci il Presidente dell'Associazione, i Consiglieri e i Sindaci.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa personale del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci ovvero quando lo richiedono per iscritto almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria s'intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, la metà dei Soci; in seconda convocazione, quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, un quinto dei Soci. L'Assemblea Straordinaria convocata per iniziativa del Presidente dell'Associazione non può costituirsi in sua assenza. Per tutto il resto valgono le norme di cui al precedente comma 2 e 4.

Il voto delegato è valido esclusivamente per determinare il numero legale delle assemblee, per l'elezione delle cariche sociali, per decidere sugli argomenti che sono oggetto di Assemblea Straordinaria, per approvare le aggiunte e le modifiche allo Statuto e al Regolamento di cui all'articolo 13. In tutti gli altri casi è valido solo il voto dei Soci personalmente presenti.

## **Articolo 7**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea con maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, se consecutivamente, una sola volta. Qualora due o più candidati ottengono un numero pari di voti, il Presidente sarà eletto mediante ballottaggio.

Il Presidente rappresenta giuridicamente la Associazione, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo, autorizza le spese straordinarie, convoca le Assemblee, presenta all'Assemblea annuale la relazione culturale ed organizzativa ed espone le linee programmatiche per l'anno successivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni e le sue prerogative sono assunte dal Vice Presidente. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente siano di carattere definitivo, ovvero in caso di sue dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del suo mandato, il Vice Presidente convoca immediatamente l'assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro quaranta giorni per l'elezione del nuovo Presidente; nel caso in cui la vacanza abbia inizio

oltre la data suddetta, il Vice Presidente assumerà la Presidenza e il primo dei non eletti entrerà nel Consiglio Direttivo.

In entrambi i casi queste cariche varranno fino alla scadenza del mandato triennale.

Il Presidente cura la pubblicazione di un Bollettino d'informazione, con frequenza almeno annuale da distribuire gratuitamente ai Soci, che illustri ogni aspetto della vita culturale, organizzativa e finanziaria della Associazione.

## **Articolo 8**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente e da sei Consiglieri eletti per un triennio e rieleggibili, se consecutivamente, una sola volta. Qualora più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a sorteggio. Nel caso che vengano a mancare per dimissioni o per altra ragione uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano nell'ordine i primi dei non eletti, con sorteggio se si verifica parità di voti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne informa i Sindaci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità dei voti per le decisioni del Consiglio Direttivo il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo organizza, promuove e guida la vita della Associazione. Sceglie tra i propri membri il Vice Presidente e nomina fra i Soci i membri dei Comitati dei Settori di intesa con i relativi responsabili. Nel caso di dimissioni o di impedimenti di uno o più membri dei comitati, il Consiglio Direttivo provvederà se necessario alla loro sostituzione di intesa con i relativi responsabili e con i membri del comitato stesso.

Il presidente procede alla nomina di un Segretario il quale può anche non essere Socio della SIdM. Detto Segretario svolge le funzioni esecutive e di normale amministrazione: risponde al Presidente del proprio operato; assiste al lavoro del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato lo schedario dei Soci con le singole posizioni amministrative.

Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni consultive relative a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che resterà agli atti con la firma del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente e di chi ha redatto il verbale.

All'interno del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

## **Articolo 9**

Il Tesoriere:

ha in custodia e in tutela, sotto la propria responsabilità, il patrimonio della Associazione;

amministra l'Associazione, provvede alle spese ordinarie e di intesa con il Presidente e con il Consiglio Direttivo stabilisce la programmazione economica della Associazione;

cura la compilazione e la conservazione dei bilanci preventivi e consuntivi secondo le norme e tiene la relazione amministrativa all'Assemblea annuale dei Soci;

promuove, d'intesa col Presidente e col Consiglio Direttivo, iniziative idonee ad incrementare le entrate della Associazione.

### **Articolo 10**

Il Collegio dei Sindaci è formato da tre Soci eletti per un triennio dall'Assemblea generale e rieleggibili, se consecutivamente, una sola volta. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio, subentra il primo dei non eletti, con sorteggio se si verifica parità di voti.

I Sindaci eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Sindaci controlla le scritture contabili e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca l'Assemblea Ordinaria, ove a ciò non abbiano tempestivamente provveduto gli organi competenti, ed ha facoltà di convocare, per motivi urgenti e rilevanti, l'Assemblea Straordinaria.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno, partecipa alle Assemblee, ed ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci presenta all'Assemblea annuale una relazione sull'attività svolta.

### **Articolo 11**

Per ogni settore di attività il Consiglio Direttivo individua le strutture gestionali più idonee (Comitato Scientifico, Comitato di Redazione, etc). Ciascun responsabile risponde al Consiglio Direttivo dell'attività svolta nel proprio settore.

### **Articolo 12**

Le cariche direttive della Società non sono retribuite.

### **Articolo 13**

Aggiunte e modifiche al presente statuto devono essere approvate in Assemblea dai due terzi dei voti; aggiunte o modifiche al Regolamento devono essere approvate a maggioranza semplice. Nell'uno e nell'altro caso le nuove proposte dovranno essere comunicate ai Soci almeno due mesi prima dell'Assemblea che su di esse deve deliberare.

### **Articolo 14**

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione o Ente con finalità analoga alla propria avente fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/97.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in quanto applicabili e le norme di attuazione del regolamento interno della Associazione.

**(ultima modifica Genova, 20 ottobre 2011)**